

**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE****AREA DI RICERCA NAPOLI 1 (AdR)****VIA PIETRO CASTELLINO, 111- 80131 — NAPOLI - ITALIA****Tel. N. +390816132289 — Fax N. +390816132714**

(ALL 2)

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 81/08	
COMMITTENTE	Consiglio Nazionale delle Ricerche Area di Ricerca NA1 Via P. Castellino, 111- 80131 NA
OGGETTO	Servizio di Vigilanza armata e guardiania/reception
Data	Firma CNR Firma Ditta RSPP CNR RSPP Ditta

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE.....	3
2. ART. 26 DEL D.LGS 81/08 — OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO O CONTRATTO D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE.....	4
SEZIONE A COMMITTENTE	6
A.1 ASPETTI GENERALI	6
A.2. RISCHI INTERFERENTI DEL COMMITTENTE	7
SEZIONE B: IMPRESA APPALTATRICE	10
B.1 ASPETTI GENERALI	10
B.2 RISCHI INTERFERENTI DELL’IMPRESA.....	10
SEZIONE C: VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE ADOTTATE	11
<u>ALLEGATI</u>	
ALLEGATO I ELENCO NON ESAUSTIVO DOCUMENTAZIONI SICUREZZA.....	14
ALLEGATO II QUADRO SINOTTICO DELLE RESPONSABILITÀ 81/08.....	15

1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce adempimento formale a quanto previsto all'art.26 del Decreto Legislativo 81/08, che prescrive gli obblighi del Datore di lavoro in caso di affidamento di lavori all'interno dell'Unità produttiva in ordine agli specifici rischi interferenti esistenti negli ambienti in cui saranno destinati ad operare addetti di altre imprese

Tale Documento valuta quindi i rischi relativi alle sole lavorazioni e ai locali ove possono essere presenti **rischi interferenti** posti in essere da entrambe le parti, ed assolve ai **compiti previsti di coordinamento e cooperazione** di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo.

Restano invariati gli obblighi legati agli adempimenti previsti dalla normativa relativa ai cantieri temporanei e mobili di cui al DLgs 494/96 e smi.

Il presente documento fa parte integrante del Contratto di appalto tra il CNR Area di Ricerca NA1 e l'Istituto di Vigilanza relativo a "Servizio di vigilanza armata e guardiania/reception".

2. Art. 26 del D.lgs 81/08 – Obblighi connessi ai contratto di appalto o contratto d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneita' tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalita':

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita' solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullita' ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai

sindacati comparativamente piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

SEZIONE A COMMITTENTE

A.1 ASPETTI GENERALI

Gli immobili dell'Area di Ricerca NA1 sono aperti dal lunedì al venerdì.

L'accesso pedonale per i dipendenti avviene dal cancello principale di accesso all'Area.

L'accesso degli automezzi è effettuato dal cancello principale dell'Area.

L'accesso per il pubblico, ospiti e ditte fornitrici avviene dagli stessi accessi di cui sopra.

Presso l' Area sono presenti le seguenti tipologie di locali:

- locali laboratori
- locali uffici
- locali magazzini/ripostigli
- locali sala conferenze
- locali tecnici
- locali biblioteca

A.2. RISCHI INTERFERENTI DEL COMMITTENTE

RISCHI PRESENTI

In questo paragrafo sono sinteticamente descritti i rischi posti in essere dal committente che possono avere rilevanza per le finalità del presente documento.

Presso i locali degli immobili CNR- Area di Ricerca NA1, via P. Castellino-NA, si svolgono attività d'ufficio e di ricerca. Pertanto i rischi specifici riconducibili a ciò e d'interesse ai fini dell'oggetto del presente ordine sono:

- rischio da movimentazione mezzi
- rischio incendio
- sovrapposizione attività
- rischio elettrico
- rischio chimico-biologico
- radiazioni ionizzanti
- Radiazioni elettromagnetiche
- Impianti di gas tecnici e bombole

Fattore di rischio	Misure da adottare
Rischio da movimentazione mezzi	<ul style="list-style-type: none"> • Lungo i percorsi carrabili ci si dovrà attenere al rispetto del codice della strada e/o alla segnaletica presente. • Lungo le rampe i mezzi potranno sostare per il tempo strettamente necessario allo scarico/carico merci da parte della ditta nella apposita area individuata –Interdizione della zona di carico/scarico in accordo con le disposizioni interne del CNR

Fattore di rischio	Misure da adottare
--------------------	--------------------

Rischio incendio	<ul style="list-style-type: none"> • Presso l'Area di Ricerca CNR sono presenti attività soggette (DM 16.2.1982) al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. • E' presente il Certificato di Prevenzione Incendi per le suddette attività e pertanto sono presenti tutti gli apprestamenti previsti dalle normative antincendio come da CPI. • Adozione buone norme di comportamento con particolare riferimento alla fruibilità delle vie di esodo
Sovrapposizione attività	<ul style="list-style-type: none"> • Si prevede che le ditte terze NON operino contemporaneamente negli stessi locali • Nell'eventualità di "Sovrapposizione Attività" saranno effettuate le opportune azioni di informazione/coordinamento dei soggetti interessati.
Rischio elettrico	<ul style="list-style-type: none"> • Gli impianti elettrici sono conformi alla normativa e utilizzati secondo le norme di buona tecnica
Rischio chimico-biologico	<ul style="list-style-type: none"> • Tali rischi sono presenti esclusivamente in alcuni laboratori. • Relativamente al rischio chimico /cancerogeno si fa presente che sono utilizzati diversi agenti chimici, le lavorazioni avvengono sotto cappa, le quantità sono modeste e le concentrazioni in aria risultano inferiori ai TLV (indicati dall'ACGIH). • Relativamente al rischio biologico si fa presente che vengono utilizzati agenti biologici di classe I/II. • In caso di contatto accidentale con sostanze o di azionamento involontario di strumentazioni/apparecchiature attenersi alle indicazioni del Responsabile. • Sarà compito del Responsabile rimuovere ogni contaminazione e sversamento di sostanze tossiche e/o nocive
Radiazioni ionizzanti	<ul style="list-style-type: none"> • Per quel che concerne il potenziale rischio da contaminazione con radioisotopi, da tenere in considerazione le indicazioni dei rischi fornite dall'Esperto Qualificato e i servizi di radioprotezione. • E' comunque necessario che qualsiasi attività di Ditte esterne che avvenga all'interno di una zona controllata ove sono utilizzati radioisotopi (segnalata agli accessi da appositi cartelli con il simbolo delle radiazioni) sia autorizzato dal Direttore e dall'Esperto Qualificato.
Radiazioni elettromagnetiche	<ul style="list-style-type: none"> • I locali ove presenti campi elettromagnetici sono adeguatamente segnalati. • Prima di iniziare attività lavorativa in luoghi quali quelli citati, chiedere l'autorizzazione al Direttore/Responsabile e attenersi alle indicazioni specifiche da lui impartite; in particolare è fatto divieto di azionare/utilizzare strumentazioni/apparecchiature e sostanze presenti non oggetto dell'intervento.
Impianti di gas tecnici e bombole	<ul style="list-style-type: none"> • Nei locali dell'Area di ricerca, nel suo complesso, ci possono essere diramazioni di tubature che portano gas tecnici e/o GPL e, bombole di gas. • Se ci sarà necessità, ogni qualvolta si dovrà intervenire sugli impianti di gas tecnici sarà necessario essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico competente o dal Responsabile del locale. • Si ricorda che chi può intervenire sugli impianti tecnici e gas deve essere una persona esperta come previsto dalle norme vigenti. • Gli impianti gas tecnici sono contrassegnati con la colorazione prevista dalle normative UNI.

SEZIONE B: Ditta

B.1 ASPETTI GENERALI

I dati generali della Ditta sono riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

B.2 RISCHI INTERFERENTI DELL'IMPRESA

Le opere oggetto del Contratto di appalto, del Servizio di Vigilanza e Guardiania/reception, presso l'Area di Ricerca NA1, a tutt'oggi non sono riscontrabili rischi interferenti. Poiché il DUVRI è un documento dinamico, all'atto della stipula del contratto con l'Istituto di Vigilanza, saranno verificati dagli RSPP dell'Impresa e del CNR gli eventuali rischi interferenti esistenti e predisporre le idonee misure per la riduzione/eliminazione dei rischi.

Gli eventuali rischi relativi ad attività messe in atto successivamente alla stipula del presente contratto saranno tempestivamente comunicati al committente, con il quale verranno concordate le eventuali misure di riduzione/eliminazione dei potenziali rischi interferenti.

SEZIONE C: VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E MISURE ADOTTATE

Sulla base dei rischi evidenziati nelle sezioni Committente e Ditta si riportano di seguito i fattori di rischi interferenti con le misure da porre in essere e l'indicazione del soggetto che la deve attuare:

Fattore di rischio	Misure da adottare	A cura di
Rischio da movimentazione mezzi	Lungo i percorsi carrabili ci si dovrà attenere al rispetto del codice della strada e/o alla segnaletica presente.	Ditta
	Lungo le rampe i mezzi potranno sostare per il tempo strettamente necessario allo scarico/carico merci da parte della ditta nella apposita area individuata – in accordo con la Ditta - in sede di sopralluogo.	CNR/ Ditta
	Interdizione della zona di carico/scarico in accordo con le disposizioni interne del CNR	CNR/ Ditta
Rischio incendio	Adozione buone norme di comportamento con particolare riferimento alla fruibilità delle vie di esodo	CNR/ Ditta
Intralcio con passaggio di personale, macchinari e/o mezzi CNR/altre ditte	La zona oggetto della lavorazione deve essere interdetta al personale non addetto	CNR/ Ditta
Sovrapposizione attività	Si prevede che le ditte terze NON operino contemporaneamente negli stessi locali.	CNR
	Nell'eventualità di "Sovrapposizione Attività" saranno effettuate le opportune azioni di informazione/coordinamento dei soggetti interessati	CNR/ Ditta

Rischio Elettrico	Gli impianti elettrici sono conformi alla normativa e devono essere utilizzati secondo le norme di buona prassi	CNR/ Ditta
Caduta materiali	Adeguata segnalazione della zona sottostante all'area di lavorazione	Ditta
	Interdire la zona, in accordo con le disposizioni interne del CNR, a personale, mezzi, macchinari CNR/altre Ditte	CNR/ Ditta
Scivolamento/caduta	Utilizzo di apposita cartellonistica di segnalazione	Ditta
Macchinari elettrici	Utilizzo di macchinari e apparecchiature a norma e in buono stato di manutenzione	Ditta
	Operatori addetti ai macchinari adeguatamente formati	Ditta
Agenti chimici	Presenza in appalto delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti Adeguata conoscenza delle modalità di utilizzo dei prodotti (quantità, diluizione, etc.) Aerazione adeguata dei locali Operatori adeguatamente formati	Ditta
Rischio rumore	Utilizzo di macchinari con livelli di pressione sonora contenuti e saranno fornite dati sui livelli di rumorosità delle macchine utilizzate	Ditta

PER APPROVAZIONE

DITTA APPALTANTE

RESPONSABILE AREA DI RICERCA NA1

Data.....

ALLEGATO I
Elenco documentazioni sicurezza da fornire a cura della Ditta
(da allegare al DUVRI)

- iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (al fine di attestare i requisiti tecnici/professionali)
- DURC.
- Autocertificazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice dell'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalle norme per la sicurezza, previdenziali ed assicurative previste dalla vigente legislazione
- Impegno a fornire ai propri addetti il Documento Informativo CNR, le misure comportamentali da seguire e la formazione relativamente ai rischi interferenti;
- dichiarazione che le attrezzature e mezzi d'opera utilizzati sono conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza;
- dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi variazione circa i dati trasmessi con le precedenti documentazioni;

Allegato II
Quadro sinottico delle responsabilità 81/08

IMPRESA APPALTATRICE:	Nome	Indirizzo	Telefono
Legale Rappresentante			
Responsabile SPP-impresa Responsabile SPP-CNR			
Medico Competente dell'Impresa			
Responsabile dell'impresa all'interno dell'Area di Ricerca NA1			